


4949/15

numero

49



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/12/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE

- Presidente - SENTENZA
N. 3594/2014

Dott. VITO DI NICOLA

- Consigliere -

Dott. LUCA RAMACCI

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 9192/2014

Dott. VINCENZO PEZZELLA

- Consigliere -

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

STORLAZZI DAVIDE N. IL 08/11/1988

avverso la sentenza n. 1692/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
25/03/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. U. D'Allesandro
che ha concluso per *l'irricevibilità del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *De. Gaiabotto*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 25/3/2013 ha parzialmente riformato, applicando la pena accessoria in accoglimento dell'appello del Procuratore Generale, la sentenza con la quale, in data 5/10/2011, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Macerata - Sezione Distaccata di Civitanova Marche aveva affermato la penale responsabilità di **Davide STORLAZZI** in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 6, commi 1, 2 e 6 legge 401\1989, per non aver ottemperato, nel periodo compreso tra 16 marzo ed il 14 dicembre 2008, al provvedimento emesso dal Questore di Ancona il 21/12/2006, impositivo dell'obbligo di presentazione presso il Comando Stazione Carabinieri di Porto Recanati in occasione di ogni gara ufficiale della squadra di calcio Piano San Lazzaro di Ancona.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per il fatto che il provvedimento questorile, presupposto del reato, sarebbe inefficace perché mancante dell'indicazione specifica delle competizioni sportive rispetto alle quali opererebbe l'obbligo di presentazione, considerato anche che la squadra di calcio Piano San Lazzaro giocava nel campionato di «Eccellenza» e gli incontri disputati nell'ambito di detto campionato non sarebbero adeguatamente pubblicizzati.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in relazione alla medesima circostanza, rilevando l'incongruità della sentenza impugnata laddove evidenzia la diffusione nelle cronache locali e nazionali dei calendari anche delle partite minori.

4. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per incompletezza del dispositivo, non avendo la Corte del merito specificato la durata complessiva della sanzione accessoria, osservando, peraltro, che la squadra di calcio Piano San Lazzaro di Ancona non è più esistente e, pertanto, la misura medesima non potrebbe essere concretamente attuata.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Va rilevato, con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso, che il ricorrente pone sostanzialmente in discussione la legittimità del provvedimento questorile.

Come è noto, l'articolo 6 della Legge 401\89 stabilisce che il Questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.

Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonché nei confronti di minori.

Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto, tenendo conto dell'attività lavorativa, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente competente su richiesta del Pubblico Ministero.

2. E' di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un controllo di legalità in ordine all'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa e che non può, pertanto, consistere in una verifica meramente formale (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110)

Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte Costituzionale (Sent. 512\2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto "in modo pieno" dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver



specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida, chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità di applicazione della misura (Sent. 143\1996), sostanziandosi in un controllo sulla ragionevolezza ed "esigibilità" della misura disposta con il provvedimento medesimo (Sent. 136\1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent. 144\1997).

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi della Legge 401\89 sono: le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, L. 13 dicembre 1989, n. 401, nonché la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 20789 del 15/4/2010, Beani, Rv. 247186).

È stato tuttavia precisato (Sez. 3, n. 39408 del 26/9/2007, Gioppato, Rv. 238022) che, superata la fase di convalida del provvedimento questorile, nella fase cognitiva non sono più proponibili censure relative alla legittimità del provvedimento medesimo.

3. Tale assunto è pienamente condiviso dal Collegio, il quale non intende discostarsene, ribadendo il **principio** secondo il quale ***in tema di reati concernenti l'inosservanza dei provvedimenti del questore, impositivi del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o dell'obbligo di comparizione presso un ufficio di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni, il controllo giurisdizionale sulla legittimità formale di essi si esaurisce nella fase della convalida da parte del G.I.P., con la conseguenza che l'omessa presentazione, in tale sede, delle eccezioni relative alla legittimità del provvedimento questorile, o il rigetto delle stesse da parte del giudice e, poi, eventualmente, della Corte di Cassazione, attribuisce al provvedimento amministrativo convalidato una sorta di giudicato interno, non più censurabile in sede cognitiva.***

4. In ogni caso, deve rilevarsi, con specifico riferimento alla fattispecie in esame che la Corte territoriale ha posto correttamente in evidenza come l'imputato non abbia di fatto mai ottemperato, nell'arco di circa nove mesi, all'obbligo impostogli e tale circostanza rendeva evidente l'irrilevanza di una pretesa inesigibilità della condotta derivante dall'obiettiva impossibilità di



informarsi circa lo svolgimento delle competizioni sportive cui partecipava la squadra indicata nel provvedimento del Questore rimasto inosservato.

Tra l'altro, la mancata indicazione delle competizioni sportive non è ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte motivo di illegittimità del provvedimento questorile, poiché il suo ambito di operatività risulta compiutamente individuato anche attraverso la indicazione generica delle partite giocate dalla squadra, senza ulteriori specificazioni, la cui mancanza altro non può significare che il provvedimento deve intendersi efficace relativamente a tutti gli incontri disputati dalla suddetta squadra.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare che, per la validità del provvedimento in questione, è sufficiente che le competizioni sportive in occasione delle quali è vietato l'accesso allo stadio siano determinabili in modo certo dal destinatario, cui spetta informarsi, sulla base degli elementi di identificazione forniti nel provvedimento (Sez. 3, n. 40177 del 6/10/2010, Ciampi, Rv. 248573; Sez. 3, n. 20154 del 4/3/2005, Catorina Calì, Rv. 231979, fattispecie relativa a provvedimento nel quale erano stati indicati tutti gli incontri di calcio disputati in un determinato stadio).

Il motivo di ricorso risulta, pertanto, manifestamente infondato.

5. Per ciò che concerne, invece, il terzo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, effettivamente, il dispositivo della sentenza impugnata dispone l'applicazione delle pene accessorie del «*divieto di accedere ai luoghi teatro delle partite di calcio della squadra denominata Piano San Lazzaro di Ancona e dell'obbligo di presentarsi presso l'Ufficio di P.S. territorialmente competente durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo di ciascun incontro calcistico*» senza tuttavia indicarne la durata.

Si legge però in motivazione che dette sanzioni accessorie «*vanno applicate nei termini di cui al dispositivo che segue per il periodo minimo di legge*».

È dunque evidente la volontà dei giudici del merito di contenere entro il minimo le pene suddette.

6. Questa Corte ha già affermato che il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2013 (dep. 2014), Fu, Rv. 258533 ed altre prec. conf.).

Tale indirizzo interpretativo, peraltro maggioritario, può essere condiviso, rilevando come, nella fattispecie la divergenza tra dispositivo e motivazione sia conseguenza di un evidente errore materiale nel dispositivo e che pacificamente



la durata delle sanzioni accessorie deve ritenersi fissata dai giudici del merito in anni 2.

7. Resta da rilevare come la dedotta cessazione dell'attività della squadra di calcio Piano San Lazzaro di Ancona costituisce questione di fatto non proponibile in questa sede di legittimità.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in data 17.12.2014

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)



Il Presidente
(Dott. Aldo FIALE)

